



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso NRG 11187/2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Luisella Colusso e Giandomenico De Francesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Filippo Corridoni n. 19,

contro

il Ministero dell'Università e della ricerca-MUR, l'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna, il Consorzio interuniversitario CINECA ed il Ministero della salute, non costituiti in giudizio e

nei confronti

di -OMISSIS-, controinteressata, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione dei medici svolte il 26

luglio 2022 presso l'Università di Bologna dalla ricorrente e report del test pubblicata nell'area personale sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it;

2) del punteggio conseguito pubblicata nell'area personale sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it

3) della posizione personale ricavata dall'area personale da portale www.university.it ;

4) del verbale della aula di esame;

5) della risposta dell'università alla richiesta dei sussidi DSA;

6) della posizione attorea in graduatoria pubblicata l'11 agosto 2022 e ricavata dall'area personale della candidata laddove ella non ha raggiunto la posizione utile per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione nelle professioni sanitarie;

7) del decreto ministeriale del 27.05.22 n. 909 e tutti i suoi allegati;

8) del Decreto Ministeriale e Rettorale anche non noto di approvazione della graduatoria delle prove di concorso anche nella parte in cui non è inserita la ricorrente in posizione utile ai fini dell'ammissione alle scuole di specializzazione;

9) del DM n. 130/2017 recante la composizione della commissione incaricata della formulazione e validazione dei test per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per i medici per l'a.a. 2021/2022 e suoi allegati anche non noti e di ogni altro atto ministeriale con il quale è stata costituita la commissione di esperti che ha redatto i 140 quesiti a risposta multipla della prova di ammissione e del relativo decreto di nomina e di tutti gli allegati inerenti noti e non noti e nella parte in cui occorrer possa;

10) dei Verbali della predetta commissione e degli atti ancorchè non noti alla ricorrente con i quali la commissione degli esperti di cui al punto precedente ha

individuato i 140 quesiti per gli aspiranti medici specializzandi, degli atti della predetta commissione e del MUR, con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato che, in questa sede cautelare a somma urgenza, sussiste fin d'ora il lamentato e grave danno in capo alla ricorrente, a causa della mancata assegnazione di tutti gli ausili richiesti, donde la sospensione della prova d'ammissione e del conseguente punteggio (compresa, quindi, la di lei posizione nella relativa graduatoria), nonché la ripetizione della prova stessa con la concessione di tutti i mezzi compensativi e ausili richiesti e previsti dalla legge;

Considerato invero che l'invocata immatricolazione non è il *proprium* del presente gravame;

Considerato infatti che a tal risultato la ricorrente potrà giungere solo all'esito della prova così come rimodulata dal presente decreto, il cui espletamento e la cui correzione dovranno avvenire nel tempo indicato in dispositivo;

Considerato, quanto alle ulteriori domande, comprese l'invocata immatricolazione e l'integrazione del contraddittorio, che a ciò dovrà provvedere la Sezione nella sede di trattazione collegiale della causa, solo se e quando si verificherà il superamento attoreo della prova rimodulata;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare provvisoria nei sensi di cui in motivazione, assegna all'Università di Bologna il termine di giorni sette (7 gg.) dalla comunicazione del presente decreto (o dalla sua notificazione a cura di parte) e di giorni due per la

relativa correzione (con contestuale assegnazione del relativo punteggio) e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 4 ottobre 2022.

Il Presidente

Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.